



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. Tasso"

SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di I grado
ad indirizzo musicale

via P.S. Mancini – 83044 BISACCIA (AV)

Tel. 0827/89204 Fax 0827/1811360

Sede associata di ANDRETTA (AV)

p.zza Ragazzi del '99, Tel. 0827/32089 scuola.andretta@gmail.com

EMAIL avic83200n@istruzione.it PEC avic83200n@pec.istruzione.it

Cod. Fisc. 91003820643 - Codice Univoco UF96G4

Web site: www.icbisaccia.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "T. TASSO"-BISACCIA
Prot. 0002192 del 24/08/2021
07-07 (Uscita)

Bisaccia . li 24/08/2021

Ai docenti

Al personale ATA

Al sito web

All'albo on line

OGGETTO: *obbligo del green pass per il personale scolastico A.S. 2021-22*

Come certamente a voi già noto, il D.Lgs n. 111 del 6 agosto contenente “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università” ha introdotto delle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, dal **1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, per tutto il personale scolastico **di possedere ed esibire** la certificazione verde COVID-19 (**Green pass**) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare specifica del Ministero della salute.

I docenti sono dunque tenuti ad esibire (non a consegnare in copia cartacea) la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione con entrambe le dosi entro la data della presa di servizio secondo le modalità che saranno rese note (articolo 1, comma 6 DL 111/2021) ad eccezione dei predetti casi che hanno diritto ad esenzione. Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Fino a tale data, sono parimenti validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Per il personale non vaccinato si esplicita che la certificazione verde può ottenersi anche dietro effettuazione di **tampone molecolare o antigenico** equipollente **effettuato a proprie spese**, ma che in questo caso avrà la durata di 48 ore per cui dovrà essere di volta in volta rinnovata ed esibita personalmente recandosi all'Ufficio del Personale della scuola. Le risorse assegnate alle scuole per i tamponi gratuiti sono esclusivamente *riservate solo al personale scolastico fragile, esentato dalla vaccinazione*.

Nello specifico, tutti i docenti neoarrivati nell'istituto, all'atto della presa di servizio ed i restanti anteriormente al primo collegio docenti, si recheranno negli uffici di segreteria per esibire il "Certificato verde covid 19" alla verifica con l'applicativo ministeriale.

Si specifica infine quanto segue:

ai sensi del DL n. 52 del 22/04/2021 art. 9 co. 3, hanno diritto al rilascio del Green pass anche coloro che hanno effettuato soltanto una dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; in questo caso il Green pass **è valido però soltanto fino alla data prevista per la seconda somministrazione.**

Si ribadisce ancora una volta che il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre la sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

La Dirigenza comunicherà, con successiva circolare, anche in vista di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Si allega ad ogni buon pro, una breve scheda di sintesi.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, D.lvo 39/93*

IL GREEN PASS A SCUOLA: SCHEDA DI SINTESI

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 100 euro).

Obblighi del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico deve	<ul style="list-style-type: none"> ✓ verificare il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (anche attraverso una o più unità di personale a ciò delegato) ✓ attestare l'avvenuta verifica attraverso elenchi recanti <ol style="list-style-type: none"> (1) nome e cognome del personale verificato; (2) esito della verifica; (3) data e ora della verifica (sono i dati che vengono restituiti dall'app Verifica C19). ✓ attivare i provvedimenti e le sanzioni indicati dal decreto-legge 111/2021 per il personale sprovvisto di certificazione verde.
Non saranno raccolti...	...in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria.
	...dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall'app VerificaC19 (ad esempio, salvo sopravvengano nuove indicazioni normative o da parte del Garante della Privacy, non si può costituire un elenco delle certificazioni verdi con la relativa scadenza.

Quadro dei riferimenti normativi

- Art. 9, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
- Art. 13, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 (Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»).
- Art. 1, comma 6, Decreto-Legge n. 111/2021 (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti).
- Nota M.I. (Versari) 13 agosto 2021, n. 1237 (Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico).

Si precisa che:

- Il Decreto-Legge 111/2021 “definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde” da parte di tutto il personale scolastico.
- “La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola”.
- “L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma inter istituzionale” ossia l’app “VerificaC19”.
- Per assolvere all’obbligo di verifica, “non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita”.
- È tuttavia necessaria una “registrazione dell’avvenuto controllo” che si concretizza in un “atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato”.